Via Arbe, 49 – 20125 Milano

Numero verde: 800.11.44.33

fondi_pensione@gruppocnp.it
cnpvita_assicura@legalmail.it

www.gruppocnp.it

FONDO PENSIONE APERTO CNP
(FPA CNP)

CNP Vita Assicura S.p.A. (Gruppo CNP Assurances)
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 115

Istituito in Italia

DOCUMENTO SULLE RENDITE

Il presente documento è valido a decorrere dal 31 ottobre 2026.

Il presente documento integra il contenuto della Nota Informativa per l'adesione al Fondo Pensione Aperto a contribuzione definita "Fondo Pensione Aperto CNP".
CNP Vita Assicura, Impresa di assicurazione che gestisce il Fondo Pensione si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.

Prestazioni (art. 11 del Decreto lgs 252/2005)

Per consentire l'adeguamento dei sistemi e dei processi operativi interni per la gestione delle richieste e l'erogazione delle prestazioni di cui all'art. 11, comma 3-bis del D.Lgs. 252/2005, è previsto un periodo transitorio, che termina il 31 dicembre 2026, durante il quale il Fondo è tenuto ad acquisire le richieste degli iscritti di accedere alle nuove prestazioni (di cui ai successivi punti b), c) e d)), potendo procedere alla liquidazione delle stesse successivamente all'avvenuto adeguamento (tenuto conto del periodo transitorio) entro i termini indicati nel Regolamento del Fondo stesso. Prima che il Fondo proceda alla liquidazione del primo importo, l'iscritto può comunque revocare la sua scelta.

L'aderente, dal momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche stabilite nel regime obbligatorio di appartenenza e nel rispetto del periodo minimo di permanenza nella previdenza complementare, può esercitare il diritto alla prestazione, richiedendo, al netto della eventuale quota di prestazione erogata sotto forma di capitale, l'erogazione della prestazione pensionistica in una delle seguenti forme:

a) Rendita vitalizia;
b) Rendita a durata definita;
c) Prelievi liberamente determinabili;
d) Erogazione frazionata del montante accumulato.

Le prestazioni di **Rendita a durata definita**, **Prelievi liberamente determinabili** e l'**Erogazione frazionata del montante accumulato** sono da considerarsi **alternative** alla prestazione in **Rendita vitalizia**, **non sono tra loro cumulabili** e una volta che ne sia iniziata la liquidazione **non possono essere revocate**, salvo che il beneficiario opti per la conversione del montante residuo nella Rendita vitalizia ovvero trasferisca il montante

residuo stesso presso un'altra forma pensionistica al fine di beneficiare delle condizioni di rendita vitalizia offerte da quest'ultima.

L'erogazione delle prestazioni pensionistiche di cui ai precedenti punti b), c) e d) non è cumulabile con la Prestazione in forma di Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA) eventualmente già in corso di liquidazione.

Rendita vitalizia

La posizione individuale dell'Aderente maturata nel Fondo pensione, dedotta l'eventuale liquidazione in forma di capitale, viene impiegata in un premio unico quale corrispettivo delle prestazioni di rendita.
La rendita viene erogata in via posticipata; conseguentemente, la prima rata di rendita viene liquidata al termine del periodo di rateazione prescelto. L'erogazione della rendita cessa con l'ultima scadenza di rata precedente la morte dell'Aderente/assicurato.
Non è possibile riscattare la rendita in corso di pagamento.

L'Impresa, su richiesta dell'Aderente/assicurato può, alternativamente, erogare la prestazione periodica nella forma di:

- rendita annua vitalizia immediata rivalutabile;
- rendita vitalizia reversibile: detta rendita è corrisposta all'Aderente/assicurato finché è in vita e successivamente, in misura totale o per quota scelta dall'Aderente/assicurato stesso, alla persona da lui designata denominata reversionario;
- rendita certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia; detta rendita è corrisposta per i primi 5 o 10 anni all'Aderente/assicurato o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata. Successivamente, se l'Aderente/assicurato è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia.

La rendita, indipendentemente dalla forma prescelta, può essere frazionata in rate dello stesso importo con cadenza semestrale, trimestrale o mensile anziché essere corrisposta in unica soluzione alla fine di ogni anno. Detto frazionamento non può essere modificato nel corso della sua erogazione.

Se la rendita viene erogata in rate semestrali, trimestrali o mensili, i coefficienti della tabella riportati nell'allegato 2.1 del Regolamento dovranno essere ridotti rispettivamente del:

- 1% per frazionamento semestrale del pagamento della rendita;
- 1,50% per frazionamento trimestrale del pagamento della rendita;
- 2% per frazionamento mensile del pagamento della rendita.

I coefficienti di conversione attualmente in vigore, - dipendenti dall'età dell'Assicurato all'epoca della conversione, dall'anno di nascita, dal frazionamento della rendita prescelto nonché - limitatamente alle adesioni collettive ricadenti nell'ambito di applicazione dell'Art. 30-bis del Decreto Legislativo 11 Aprile 2006, n. 198 e alle adesioni precedenti alla data del 21/12/2012 - dal sesso dell'Aderente - nonché le condizioni e modalità di erogazione delle rendite sono contenuti nell'Allegato 2 del Regolamento del Fondo Pensione Aperto CNP.

Tali coefficienti possono essere successivamente variati, nel rispetto della normativa in materia di stabilità delle compagnie di assicurazione e delle relative disposizioni applicative emanate dall'IVASS; in ogni caso, le modifiche dei coefficienti di trasformazione non si applicano ai soggetti, già aderenti alla data di introduzione delle modifiche stesse, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.

La rivalutazione annua della rendita

L'Impresa riconosce una rivalutazione annua delle prestazioni in base alle condizioni che seguono.

L'Impresa gestisce le attività a copertura degli impegni assunti (Riserve Matematiche) nei confronti degli Aderenti al Fondo, attraverso la Gestione Speciale denominata "Gestione Forme Individuali GEFIN" (di seguito GEFIN) con le modalità ed i criteri previsti dal Regolamento della Gestione.
Il Regolamento della Gestione è illustrato nell'allegato 2.2 del Regolamento del Fondo Pensione Aperto CNP.
Entro il 31 marzo di ciascun anno l'Impresa dichiara il rendimento annuo da attribuire agli Aderenti/assicurati che percepiscono la rendita.
Tale rendimento annuo si ottiene moltiplicando il rendimento della Gestione Speciale GEFIN per l'aliquota di partecipazione di volta in volta fissata e comunque non inferiore al 90%.
In ogni caso il rendimento annuo attribuito non può risultare superiore al rendimento della Gestione Speciale GEFIN diminuito di 1 punto percentuale (1%).
La misura annua di rivalutazione si ottiene scontando, per il periodo di un anno al tasso tecnico già conteggiato nel calcolo del coefficiente di conversione, la differenza - se positiva - fra il rendimento finanziario attribuito ed il tasso tecnico stesso.
Ad ogni scadenza annuale della data di decorrenza della rendita annua vitalizia, la rendita in vigore nell'anno precedente viene rivalutata mediante aumento, a totale carico dell'Impresa, della Riserva Matematica costituitasi a tale epoca. Tale aumento viene determinato secondo la misura della rivalutazione fissata, a norma di quanto sopra, entro il 31 marzo che precede la suddetta scadenza.
Da tale scadenza la rendita viene aumentata nella stessa misura e quindi la rendita stessa si considera come determinata sin dall'origine per il nuovo importo assicurato.
Segue, in particolare, che ciascuna rivalutazione viene applicata alle garanzie in essere, comprensive di quelle derivanti da eventuali precedenti rivalutazioni.
Le nuove prestazioni vengono comunicate annualmente all'Aderente/assicurato.

Rendita a durata definita

La posizione individuale dell'Aderente maturata nel Fondo pensione, dedotta l'eventuale liquidazione in forma di capitale, viene erogata per un periodo predeterminato sulla base della vita attesa residua del beneficiario.

La vita attesa residua corrisponde al numero di anni interi della speranza di vita in corrispondenza dell'età dell'interessato al momento della richiesta della prestazione, come determinata dall'ISTAT con riferimento alla tavola di mortalità della popolazione generale utilizzata per il calcolo dei vigenti coefficienti di trasformazione del montante in rendita di cui alla tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335. Il numero di anni di durata della prestazione è arrotondato per difetto.

L'Aderente può chiedere che la Rendita a durata definita sia corrisposta annualmente o con frazionamento semestrale; il frazionamento semestrale può essere richiesto soltanto a condizione che la rata anticipata semestrale lorda iniziale sia di importo **non inferiore a 500 euro**.
Nel corso dell'erogazione della rendita non è possibile modificare la rateazione inizialmente scelta.

Nell'ottica di favorire la gestione attiva del montante residuo, lo stesso continua a essere gestito dal Fondo, alle medesime condizioni che caratterizzano la fase di accumulo, fino al completamento della fase di erogazione, così da poter beneficiare dei relativi rendimenti. Sul montante residuo lasciato in gestione continuano a gravare **le commissioni di gestione** applicate ai Comparti nella Fase di accumulo. Al momento della richiesta della prestazione, l'aderente indica il Comparto nel quale intende investire il montante residuo; in mancanza di indicazione tale montante viene riversato automaticamente da CNP Vita Assicura nel "Comparto con Garanzia di Restituzione del capitale".

Per effetto della gestione del montante residuo, l'importo della rata di Rendita a durata definita varia in relazione ai risultati finanziari della gestione stessa: le rate da erogare successive alla prima vengono ricalcolate di volta in volta per tener conto dell'incremento o della diminuzione del montante derivante

dalla gestione dello stesso. Tale importo viene calcolato, con riferimento alla data di liquidazione di ciascuna rata, dividendo il montante disponibile a tale data per il numero di rate ancora da erogare.

A ciascuna rata di rendita corrisponde un prefissato numero di quote e frazioni di quota, ottenuto dividendo il numero complessivo di quote corrispondente all'importo del montante convertito in rendita per il numero di rate. L'importo della rata di rendita varia in funzione del valore della quota alla data di liquidazione della stessa.

Esempio numerico

Ipotesi:
posizione individuale maturata (montante accumulato): **100.000 euro**
valore quota iniziale: **10 euro**
quote totali: montante accumulato/valore quota iniziale =(100.000/10) = **10.000**
durata della rendita **(vita attesa residua): 20 anni**
erogazione annuale in quote**:** quote totali/durata della rendita = (10.000/20)= **500 quote**

Anno	Valore quota in euro alla data di erogazione	Quote erogate (rata annuale)	Importo lordo della rata annuale in euro *	Quote residue
				10.000
Anno 1	10	500	5.000	9.500
Anno 2	13	500	6.500	9.000
Anno 3	9	500	4.500	8.500
Anno 4	15	500	7.500	8.000
…….				
Anno 20	20	500	10.000	0

*L'importo lordo della rata annuale in euro è determinata moltiplicando le quote erogate nell'anno per il valore della quota. Alla rata erogata verranno poi sottratti i costi amministrativi di erogazione e le imposte.

Gli esempi non impegnano in alcun modo CNP e non hanno valore contrattuale.

Ogni rata di rendita determinata come sopra viene erogata al netto delle relative imposte e al netto di un **costo amministrativo pari a 6,00 euro**.

Informazioni in merito alle rate della Rendita a durata definita erogate vengono fornite annualmente mediante la comunicazione periodica.

La prima rata di rendita anticipata viene erogata tempestivamente e comunque entro 6 mesi dalla data di ricezione di tutta la documentazione necessaria alla verifica dell'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento da parte del Fondo.
Il pagamento della rendita viene eseguito mediante bonifico bancario alla scadenza delle rate convenute. L'aderente dovrà dare comunicazione della denominazione dell'Istituto Bancario, del c/c bancario e relative coordinate (codice IBAN) sul quale accreditare gli importi. In caso di variazione del c/c bancario l'aderente dovrà darne comunicazione con tre mesi di anticipo rispetto alla data di corresponsione della rata.
L'erogazione della rendita a durata definita cessa con la liquidazione dell'ultima rata di rendita secondo il piano di erogazione stabilito a norma dei precedenti paragrafi.

In caso di decesso del beneficiario nel corso dell'erogazione, il montante residuo corrispondente alla rate di rendita non ancora erogate viene liquidato ai soggetti appositamente designati in fase di richiesta della prestazione. La richiesta priva dell'indicazione dei beneficiari di cui sopra si considera incompleta.
I soggetti designati possono essere modificati nel corso dell'erogazione.
Non è possibile revocare la liquidazione in corso di pagamento; l'Aderente può però optare per la conversione del montante residuo in una delle tipologie di Rendita vitalizia messe a disposizione dal Fondo o chiedere il trasferimento del proprio montante residuo presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita vitalizia praticate da quest'ultima.

Nel corso della fase di erogazione, l'Aderente può variare il comparto nel quale si trovi allocato il montante residuo nel rispetto del periodo minimo di un anno di permanenza nel comparto stesso. Alla riallocazione vengono applicati i costi che caratterizzano la Fase di accumulo.
La variazione del comparto deve essere richiesta dall'Aderente con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto al giorno di riferimento per la valorizzazione e ha effetto dalla rata di rendita immediatamente successiva.

Prelievi liberamente determinabili

Per Prelievi liberamente determinabili si intende una prestazione costituita da prelievi che possono essere, tempo per tempo, richiesti dal beneficiario nel limite della somma delle rate maturate e non riscosse della Rendita a durata definita.
Al fine di determinare l'importo massimo prelevabile, viene presa a riferimento la rendita teorica con frazionamento annuale, immediatamente erogabile e di durata definita pari alla vita attesa residua, in anni interi, dell'aderente al momento della richiesta della prestazione. Tale rendita è da intendersi come rendita figurativa che rileva esclusivamente per il calcolo delle suddette rate.

Posto che a ciascuna rata di rendita teorica corrisponde lo stesso numero di quote e frazioni di quota, ottenuto dividendo il numero di quote corrispondente all'importo del montante al momento iniziale di richiesta della prestazione per il numero delle rate - l'importo massimo che può essere prelevato è determinato moltiplicando il valore della quota alla data di liquidazione del prelievo per la differenza tra il numero di quote (e frazioni di quote) relative alle rate di rendita maturate e il numero di quote (e frazioni di quote) già utilizzate per prelievi precedentemente erogati.

L'aderente, contestualmente alla richiesta di accesso alla prestazione, può chiedere l'erogazione di un importo, che non potrà comunque essere superiore alla prima rata di rendita figurativa.

L'importo massimo prelevabile in ogni momento è pari alla differenza tra l'ammontare delle rate di rendita teorica maturate e l'ammontare dei prelievi già effettuati**.**

A partire dalla decorrenza dell'ultimo anno di durata della rendita teorica l'importo massimo prelevabile è pari al montante residuo.

Esempio numerico

Ipotesi:
posizione individuale maturata (montante accumulato): **100.000 euro**
valore quota iniziale: **10 euro**
quote totali: montante accumulato/valore quota iniziale =(100.000/10) = **10.000**
durata della rendita teorica**: 20 anni**
erogazione annuale in quote**:** quote totali/durata della rendita = (10.000/20)= **500 quote**

Anno	Valore quota in euro alla data di erogazione	Quote erogabili (quote residue + 500 quote maturate ogni anno)	Massimo importo richiedibile in euro*	Quote richieste	Importo prelevato in euro**	Quote residue	Note
Anno 1	10	500	5.000	400	4.000	100	Prelievo parziale
Anno 2	13	600	7.800	600	7.800	0	Prelievo totale
Anno 3	9	500	4.500	0	0	500	Nessun prelievo
Anno 4	15	1.000	15.000	800	12.000	200	Prelievo parziale: somme residue per gli anni successivi
…….							

*L'importo massimo richiedibile è determinato moltiplicando le quote erogabili per il valore della quota alla data di erogazione.
**All'impoto prelevato verranno sottratti i costi amministrativi di erogazione e le imposte.

Gli esempi non impegnano in alcun modo CNP e non hanno valore contrattuale.

I prelievi sono erogati a valere sul montante in gestione con facoltà dell'Aderente di sceglierne l'importo e la tempistica nel rispetto di:

i. un intervallo **minimo di 6 mesi** tra una richiesta di prelievo e la successiva,
ii. un importo minimo erogabile al lordo della fiscalità **pari a 2.500 euro;**
iii. **il rispetto degli importi massimi prelevabili di cui sopra**.

Non è possibile procedere alla richiesta di un nuovo prelievo fino a quando non sia stato liquidato quello precedente.
Da ogni prelievo liquidato il Fondo trattiene le relative imposte e una **spesa fissa amministrativa pari a 6 euro.**

Il pagamento viene eseguito dall'Impresa mediante bonifico bancario; l'aderente dovrà dare comunicazione della denominazione dell'Istituto Bancario, del c/c bancario e relative coordinate (codice IBAN) sul quale accreditare gli importi.
In caso di decesso del beneficiario nel corso dell'erogazione, il montante residuo viene liquidato ai soggetti appositamente designati in fase di richiesta della prestazione. La richiesta priva dell'indicazione dei beneficiari di cui sopra si considera incompleta.
I soggetti designati possono essere modificati nel corso dell'erogazione.
Non è possibile revocare la liquidazione in corso di pagamento; l'Aderente può però optare per la conversione del montante residuo in una delle tipologie di Rendita vitalizia messe a disposizione dal Fondo o chiedere il trasferimento del proprio montante residuo presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita vitalizia praticate da quest'ultima.

Nel corso della fase di erogazione, l'Aderente può variare il comparto nel quale si trovi allocato il montante residuo nel rispetto del periodo minimo di un anno di permanenza nel comparto stesso.
La variazione del comparto deve essere richiesta dall'Aderente con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto al giorno di riferimento per la valorizzazione e ha effetto dalla rata di rendita immediatamente successiva.

Erogazione frazionata del montante accumulato

La posizione individuale dell'Aderente maturata nel Fondo pensione (montante accumulato), dedotta l'eventuale liquidazione in forma di capitale, viene frazionata ed erogata per un periodo predeterminato non inferiore a cinque anni.

L'erogazione frazionata della prestazione non è collegata alla vita attesa residua del beneficiario. La durata del periodo di erogazione viene scelta dall'aderente al momento dell'esercizio dell'opzione tenendo conto del limite secondo cui il periodo di erogazione non può essere inferiore a cinque anni .

L'Aderente può chiedere che l'erogazione frazionata sia corrisposta annualmente o con frazionamento semestrale; il frazionamento semestrale può essere richiesto soltanto a condizione che la rata semestrale lorda iniziale sia di importo **non inferiore a 500 euro**.
Nel corso dell'erogazione non è possibile modificare la rateazione inizialmente scelta.

Nell'ottica di favorire la gestione attiva del montante residuo, lo stesso continua a essere gestito dal Fondo, alle medesime condizioni che caratterizzano la fase di accumulo, fino al completamento della fase di erogazione, così da poter beneficiare dei relativi rendimenti. Sul montante residuo lasciato in gestione continuano a gravare **le commissioni di gestione** applicate ai Comparti nella Fase di accumulo. Al momento della richiesta della prestazione, l'aderente indica il Comparto nel quale intende investire il montante residuo; in mancanza di indicazione tale montante viene riversato automaticamente da CNP Vita Assicura nel "Comparto con Garanzia di Restituzione del capitale".

Per effetto della gestione del montante residuo, l'importo di ogni rata varia in relazione ai risultati finanziari della gestione stessa: le rate da erogare successive alla prima vengono ricalcolate di volta in volta per tener conto dell'incremento o della diminuzione del montante derivante dalla gestione dello stesso. Tale importo viene calcolato, con riferimento alla data di liquidazione di ciascuna rata, dividendo il montante residuo disponibile a tale data per il numero delle rate ancora da liquidare.

A ciascuna rata di rendita corrisponde lo stesso numero di quote e frazioni di quote, ottenuto dividendo il numero di quote corrispondente all'importo del montante convertito in rendita frazionata per il numero di rate. L'importo della rata di rendita varia in funzione del valore della quota alla data di liquidazione della stessa.

Esempio numerico

Ipotesi:
posizione individuale maturata (montante accumulato): **100.000 euro**
valore quota iniziale: **10 euro**
quote totali: montante accumulato/valore quota iniziale =(100.000/10) = **10.000**
durata prescelta dell'erogazione**: 10 anni**
erogazione annuale in quote**:** quote totali/durata prescelta = (10.000/10)= **1.000 quote**

Anno	Valore quota in euro alla data di erogazione	Quote erogate (frazionamento annuale)	Importo lordo della erogazione annuale in euro *	Quote residue
				10.000
Anno 1	10	1.000	10.000	9.000
Anno 2	13	1.000	13.000	8.000
Anno 3	9	1.000	9.000	7.000
Anno 4	15	1.000	15.000	6.000
…….		1.000		
Anno 10	20	1.000	20.000	0

*L'importo della erogazione annuale in euro è determinata moltiplicando le quote erogate nell'anno per il valore della quota. All'importo di ogni erogazione frazionata verranno poi sottratti i costi amministrativi di erogazione e le imposte.

Gli esempi non impegnano in alcun modo CNP e non hanno valore contrattuale.

Ogni rata determinata come sopra viene liquidata al netto delle relative imposte e al netto di un **costo amministrativo pari a 6,00 euro**.

Informazioni in merito alle rate erogate vengono fornite annualmente mediante la comunicazione periodica.

La prima rata viene liquidata tempestivamente e comunque entro 6 mesi dalla data di ricezione di tutta la documentazione necessaria alla verifica dell'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento da parte del Fondo.
Il pagamento delle rate viene eseguito mediante bonifico bancario alle scadenze convenute. L'aderente dovrà dare comunicazione della denominazione dell'Istituto Bancario, del c/c bancario e relative coordinate (codice IBAN) sul quale accreditare gli importi. In caso di variazione del c/c bancario l'aderente dovrà darne comunicazione con tre mesi di anticipo rispetto alla data di erogazione.
L'erogazione frazionata del montante accumulato cessa con la liquidazione dell'ultima rata secondo il piano di erogazione prestabilito.
In caso di decesso del beneficiario nel corso dell'erogazione, il montante residuo corrispondente alle rate non ancora erogate viene liquidato ai soggetti appositamente designati in fase di richiesta della prestazione. La richiesta priva dell'indicazione dei beneficiari di cui sopra si considera incompleta.
I soggetti designati possono essere modificati nel corso dell'erogazione.
Non è possibile revocare la liquidazione delle rate in corso di pagamento; l'Aderente può però optare per la conversione del montante residuo in una delle tipologie di Rendita vitalizia messe a disposizione dal Fondo o chiedere il trasferimento del proprio montante residuo presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita vitalizia praticate da quest'ultima.

Nel corso della fase di erogazione, l'Aderente può variare il comparto nel quale si trovi allocato il montante residuo nel rispetto del periodo minimo di un anno di permanenza nel comparto stesso. Alla riallocazione vengono applicati i costi che caratterizzano la Fase di accumulo.
La variazione del comparto deve essere richiesta dall'Aderente con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto al giorno di riferimento per la valorizzazione e ha effetto dalla erogazione immediatamente successiva.

Prestazione erogata in forma di Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)

L'Aderente titolare di reddito di lavoro che si trovi in possesso dei requisiti di cui al successivo paragrafo, può volontariamente anticipare il momento del pensionamento, avvalendosi, in tutto o in parte, della Posizione individuale accumulata presso la forma pensionistica complementare di appartenenza, per fruire di una rendita temporanea decorrente dal momento dell'accettazione della richiesta conseguente alla verifica del possesso dei requisiti e fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia.

La richiesta di RITA deve essere presentata al Fondo entro un termine congruo, prima del compimento dell'età della pensione di vecchiaia, che consenta al Fondo di erogare almeno 2 rate.

I requisiti da possedere al momento della presentazione dell'istanza per ottenere la RITA sono i seguenti (art. 11, comma 4 del Decreto lgs 252/2005):

a) cessazione dell'attività lavorativa;
b) raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi alla cessazione dell'attività lavorativa stessa;
c) maturazione, alla data di presentazione della domanda di accesso alla RITA, di un requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza;
d) maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Decreto lgs. 252/2005);

oppure, in alternativa (art. 11, comma 4-bis del Decreto lgs 252/2005)

a) cessazione dell'attività lavorativa;
b) inoccupazione, successiva alla cessazione dell'attività lavorativa, per un periodo superiore a ventiquattro mesi;
c) raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi al compimento del termine di cui alla lettera b);
d) maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (ai sensi dell'art.11, comma 2, del Decreto lgs. 252/2005).

L'Aderente può liberamente determinare quanta parte della propria Posizione individuale impegnare a titolo di "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata", potendo la stessa gravare sull'intero importo della Posizione individuale o su una porzione della stessa.

Indipendentemente dal capitale destinato all'erogazione a titolo di RITA (parte della Posizione o l'intera posizione), le eventuali contribuzioni aggiuntive sopraggiunte successivamente alla attivazione della RITA costituiscono posizione a sé stante distinta da quella destinata all'erogazione della RITA.

Se i contributi risultano investiti in più comparti, l'ammontare di capitale maturato da destinare alla "RITA" viene calcolato e disinvestito proporzionalmente dai comparti di provenienza.

Se NON viene utilizzata l'intera Posizione individuale a titolo di "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata", l'Aderente conserva il diritto di usufruire delle ordinarie prestazioni in capitale o rendita a valere sulla porzione residua della propria Posizione individuale, che continuerà ad essere gestita dalla forma pensionistica complementare.

Nell'ottica di favorire la gestione attiva della Posizione individuale accumulata anche nel corso di erogazione della "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata", la porzione della Posizione individuale di cui si chiede il frazionamento (nel seguito definito **"Montante RITA")** continua a essere gestita, così da poter beneficiare anche dei relativi rendimenti.

Sulla eventuale Posizione individuale destinata alla "RITA" ancora in gestione continueranno ad essere applicate le spese indirettamente a carico dell'Aderente (commissioni di gestione).

Salva diversa volontà dell'Aderente da esprimersi al momento della richiesta, tale montante viene riversato automaticamente da CNP Vita Assicura nel Comparto più prudente della forma pensionistica complementare rappresentato, per le adesioni fino al 30/09/2020, dal "Comparto con Garanzia di Rendimento Minimo Prestabilito" e, per le adesioni successive a tale data, dal "Comparto con Garanzia di Restituzione del capitale".

Per effetto della gestione del "Montante RITA" residuo, le rate da erogare successive alla prima vengono ricalcolate di volta in volta e tengono quindi conto dell'incremento o della diminuzione del montante derivante dalla gestione dello stesso.

Le rate della "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" sono determinate dal fondo stesso con cadenza trimestrale ed erogate anticipatamente mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dall'Aderente all'atto della richiesta entro 60 giorni dalla prima valorizzazione utile.

Il giorno di riferimento rappresentato dalla prima valorizzazione utile successiva al giorno di ricevimento della documentazione completa e a quella necessaria alle operazioni di valorizzazione del comparto, CNP Vita Assicura determina:

a) il numero di quote relative al "Montante RITA" (nel seguito definito "numero quote RITA") derivante dall'investimento nel comparto/comparti
b) il numero di rate di rendita dovute calcolate dal giorno di riferimento (incluso) fino alla data di pensionamento certificata dall'INPS (esclusa)
c) il numero di quote relative al "Montante RITA" da disinvestire ottenuto dividendo il "numero di quote RITA" per il numero di rate di rendita dovute
d) l'importo della prima rata ottenuto dalla valorizzazione al giorno di riferimento del numero di quote di cui al punto c).

All'importo così determinato, vengono sottratte le relative imposte nonchè un costo amministrativo pari a 5,00 euro.

L'importo della prima rata di rendita unitamente alla data di decorrenza della stessa viene tempestivamente comunicato da CNP vita Assicura all'Aderente.

L'importo delle successive rate di rendita viene determinato valorizzando, sulla base del primo valore disponibile del mese di erogazione, il numero di quote di cui al precedente punto c) utilizzate per il pagamento delle rate successive.

All'importo così determinato, vengono sottratte le relative imposte nonché un costo amministrativo, per ogni rata di rendita, pari a 5,00 euro.

Informazioni in merito alle rate della "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" erogate vengono fornite annualmente mediante la comunicazione periodica.

In caso di decesso dell'Aderente in corso di percezione della "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" il residuo montante corrispondente alla rate di rendita non erogate, ancora in fase di accumulo, viene liquidato unitamente all'eventuale rimanente capitale costituente la Posizione individuale ai medesimi Beneficiari designati e, in mancanza di designazione, seguendo le regole previste per la previdenza complementare.

L'Aderente può variare il comparto nel quale si trovi allocato il montante destinato al pagamento della RITA, nel rispetto del periodo minimo di un anno di permanenza nel comparto stesso; CNP Vita Assicura applicherà i costi previsti nella documentazione contrattuale per la riallocazione della Posizione individuale.

La variazione del comparto deve essere richiesta dall'Aderente con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto al giorno di riferimento per la valorizzazione e ha effetto dalla rata di rendita immediatamente successiva; se non sono rispettati i predetti termini, la variazione del comparto viene effettuata da CNP Vita Assicura con riferimento alla rata di rendita relativa al trimestre successivo a quello della richiesta.

L'Aderente può revocare l'erogazione della RITA mediante apposita documentazione disponibile sul sito di CNP Vita Assicura; la revoca ha effetto dalla prima valorizzazione utile se la richiesta perviene entro i 60 giorni da tale data, diversamente, dalla prima valorizzazione successiva; al momento della richiesta l'aderente può richiedere di trasferire il "Montante RITA" residuo eventualmente allocato nel comparto prudente individuato dalla forma pensionistica ad altro comparto, nel rispetto del periodo minimo di un anno di permanenza e nel rispetto delle norme di prodotto previste per la riallocazione. Una volta revocata, la RITA non può più essere riattivata.

In caso di Trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene quindi trasferita l'intera posizione individuale.

Per i dettagli in merito al regime fiscale applicabile alla "RITA" si rimanda la **Documento sul Regime Fiscale.**

Alle rate di "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" si applicano i limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti per le prestazioni pensionistiche dall'art. 11, comma 10, del Decreto lgs. 252/2005.

Documenti da presentare per la liquidazione

Per tutti i pagamenti, l'Aderente deve preventivamente consegnare all' Impresa i documenti, necessari a verificare l'effettiva esistenza del diritto al pagamento. Le domande di liquidazione, con allegata la documentazione richiesta, devono:

- pervenire all'Impresa, per il tramite del Soggetto Incaricato e previa compilazione del Modulo di richiesta di liquidazione;
- essere inviate direttamente a CNP Vita Assicura S.p.A., Via Arbe n.49 – 20125 Milano a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure via mail all'indirizzo liquidazioni_vita@gruppocnp.it fondi_pensione@gruppocnp.it - o via PEC: cnpvita_assicura@legalmail.it.

Documenti da presentare per il pagamento della rendita vitalizia periodica

L'erogazione della rendita viene eseguito mediante bonifico bancario alla scadenza delle rate convenute.
La richiesta di liquidazione deve essere sempre accompagnata dalla seguente documentazione:

Nel caso in cui la richiesta di liquidazione venga effettuata presso il Soggetto incaricato la documentazione necessaria sarà la seguente:

- Modulo di richiesta di liquidazione debitamente compilato e sottoscritto; le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dal Soggetto Incaricato;
- Copia del certificato di pensione rilasciato dall'INPS o dalla Cassa erogante la prestazione, in alternativa, ad integrazione della documentazione che provi la titolarità di un trattamento pensionistico (estratto conto relativo all'accredito di una rata di pensione), una Dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la tipologia di pensione percepita, oppure, nel caso l'Aderente sia casalinga, Autocertificazione che attesti tale stato. In tale caso, la prestazione pensionistica potrà essere erogata solo se l'Aderente si trova in possesso dei requisiti anagrafici utili per l'accesso all'assegno sociale;
- per documentare la eventuale precedente iscrizione ad altro prodotto di previdenza complementare non ancora riscattato: Copia dell'ultimo estratto conto annuale ricevuto, o una stampa più recente di una pagina dell'Area Riservata relativa al contratto, che evidenzi la data di prima adesione;
- Doocumento comprovante l'esistenza in vita dell'Aderente da esibire con periodicità annuale almeno un mese prima della ricorrenza annua della rendita;
- In caso di variazione del conto corrente bancario l'Aderente dovrà darne comunicazione all'Impresa tempestivamente in considerazione del frazionamento prescelto rispetto alla data di corresponsione della successiva rata di rendita;
- Fotocopia del documento d'identità in corso di validità dell'Aderente;
- Fotocopia del documento d'identità in corso di validità dell'eventuale Reversionario;
- Fotocopia del documento d'identità in corso di validità dell'eventuale Beneficiario in caso di premorienza durante il godimento della rendita certa.

Nel caso in cui la richiesta di liquidazione NON venga effettuata presso il Soggetto incaricato oltre alla documentazione sopra riportata, ad eccezione del Modulo di richiesta di liquidazione, anche la seguente documentazione:

- Richiesta di liquidazione sottoscritta, completa di indirizzo di domicilio e di corrispondenza (se diverso da quello di residenza);

- Dichiarazione sottoscritta dall'Aderente con l'indicazione dei contributi che non sono stati dedotti e che non saranno oggetto di deduzione fiscale relativi all'anno in corso e all'anno precedente;
- Recapito telefonico e/o indirizzo e-mail/ PEC dell'Aderente;
- Copia di un valido documento di identità;
- Autocertificazione CRS;
- Modalità di liquidazione – indicare se l'aderente richiede 100% capitale, 50% capitale e 50% rendita, o altra percentuale tra capitale e rendita*;
- Frequenza di erogazione*;
- Tipologia di rendita*.

**per informazioni aggiuntive in relazione alle modalità di liquidazione, alla frequenza di erogazione nonchè alla tipologia di rendita si rimanda all'Allegato n° 2 "CONDIZIONI E MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE RENDITE" del Regolamento del FPA CNP.*

Nel caso in cui il cliente opti per la rendita certa indicare le seguenti informazioni:
- Cognome e nome del beneficiario in caso di premorienza durante il godimento della rendita certa;
- Codice fiscale del beneficiario;
- Sesso del beneficiario;
- Luogo e data di nascita del beneficiario;
- Recapito telefonico del beneficiario;
- E-mail del beneficiario.

Nel caso in cui il cliente opti per la rendita vitalizia reversibile indicare le seguenti informazioni:
- Percentuale di reversibilità;
- Cognome e nome del reversionario;
- Codice fiscale del reversionario;
- Sesso del reversionario;
- Luogo e data di nascita del reversionario;
- Recapito telefonico del reversionario;
- E-mail del reversionario;

Documenti da presentare per il pagamento della Rendita a durata definita, dei Prelievi liberamente determinabili e dell'Erogazione frazionata del montante accumulato

Per i documenti da presentare per il pagamento delle nuove prestazioni si rimanda alla documentazione liquidativa presente sul sito di CNP.

Documenti da presentare per il pagamento della RITA

La richiesta di liquidazione deve essere sempre accompagnata dalla seguente documentazione:

Nel caso in cui la richiesta di liquidazione venga effettuata presso il Soggetto Incaricato la documentazione necessaria sarà la seguente:

- Modulo di richiesta di liquidazione debitamente compilato e sottoscritto; le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dal Soggetto Incaricato;

Se ha scelto la tipologia "**RITA per CONTRIBUZIONE**"
- attestazione della maturazione dei 20 anni di contributi nel regime obbligatorio di appartenenza mediante estratto contributivo dell'Ente nonché l'inoccupazione a seguito di cessazione dell'attività di lavorativa, resa mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445 del 2000;

- conferma della cessazione dell'attività lavorativa: è possibile fornire documentazione dalla quale si evinca l'avvenuta interruzione del rapporto di lavoro (es. lettera di dimissione timbrata e firmata dal datore, certificato di chiusura della partita I.V.A o documento equivalente per chi non ha la partita I.V.A);
- copia documento d'identità in corso di validità.

Se ha scelto la tipologia "**RITA per INOCCUPAZIONE**"

- attestazione della inoccupazione superiore a 24 mesi (DID); è possibile fornire documentazione dalla quale si evinca l'avvenuta interruzione del rapporto di lavoro (es. lettera di dimissione timbrata e firmata dal datore) ovvero, **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO DELLO STATO DI NON OCCUPAZIONE;**
- copia documento di identità in corso di validità.

Nel caso in cui la richiesta di liquidazione NON venga effettuata presso il Soggetto Incaricato o mediante apposito Modulo di richiesta di liquidazione "RITA" oltre alla documentazione sopra riportata, ad eccezione del Modulo di richiesta liquidazione, anche la seguente documentazione:

- Richiesta di liquidazione "RITA" sottoscritta, completa di indirizzo di domicilio e di corrispondenza (se diverso da quello di residenza) e di codice IBAN dell'Aderente;
- Dichiarazione sottoscritta dall'Aderente con l'indicazione dei contributi che non sono stati dedotti e che non saranno oggetto di deduzione fiscale relativi all'anno in corso e all'anno precedente;
- Recapito telefonico e/o indirizzo e-mail/ PEC dell'Aderente;
- Copia di un valido documento di identità in corso di validità;
- Autocertificazione CRS.

L'Aderente deve dichiarare se:

- intende destinare alla "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" l'intera posizione individuale oppure parte di essa, in tal ultimo caso specificando la percentuale richiesta;
- intende mantenere o trasferire il "Montante RITA" nel comparto più prudenziale.

Regime Fiscale

Regime Fiscale delle prestazioni in forma di: Capitale - Rendita a durata definita – Prelievi liberamente determinabili

Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche, maturata con decorrenza 1° gennaio 2007, è operata una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15%. La tassazione delle prestazioni può risultare tuttavia attenuata grazie alla riduzione dell'aliquota del 15% di 0,30 punti percentuali in ragione di ogni anno successivo al quindicesimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (a prescindere dall'effettivo versamento dei contributi), fino a raggiungere un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali. Per effetto di tale meccanismo, pertanto, l'aliquota potrà ridursi fino al 9% una volta decorsi 35 anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare.
Ai fini di tale riduzione per anno deve intendersi un periodo di 365 giorni decorrente dalle date di iscrizione: se quest'ultima è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino ad un massimo di 15 anni.

Regime Fiscale della prestazione in forma di Erogazione frazionata del montante accumulato

Sulla parte imponibile della rendita a erogazione frazionata, maturata con decorrenza 1° gennaio 2007, è operata una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 20%. La tassazione della prestazione può risultare

tuttavia attenuata grazie alla riduzione dell'aliquota del 20% di 0,25 punti percentuali in ragione di ogni anno successivo al quindicesimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (a prescindere dall'effettivo versamento dei contributi) con un limite massimo di riduzione di 5 punti percentuali.
Ai fini di tale riduzione per anno deve intendersi un periodo di 365 giorni decorrente dalle date di iscrizione: se quest'ultima è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino ad un massimo di 15 anni.

Regime Fiscale delle prestazioni in forma di Rendita vitalizia

Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche, maturate con decorrenza 1° gennaio 2007, è operata una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15%. La tassazione delle prestazioni può risultare tuttavia attenuata grazie alla riduzione dell'aliquota del 15% di 0,30 punti percentuali in ragione di ogni anno successivo al quindicesimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (a prescindere dall'effettivo versamento dei contributi), fino a raggiungere un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali. Per effetto di tale meccanismo, pertanto, l'aliquota potrà ridursi fino al 9% una volta decorsi 35 anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare.
Ai fini di tale riduzione per anno deve intendersi un periodo di 365 giorni decorrente dalle date di iscrizione: se quest'ultima è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino ad un massimo di 15 anni.
I rendimenti finanziari relativi a ciascuna rata di rendita erogata sono assoggettati annualmente all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 26% applicata alla differenza tra l'importo erogato e quello della corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari. I rendimenti finanziari, per la parte riferibile ai titoli pubblici italiani e titoli obbligazionari equiparati, emessi dagli Stati con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, sono soggetti a tassazione con aliquota del 26% applicata ad una base imponibile pari al 48,08% dell'ammontare realizzato per tenere conto del regime fiscale agevolato ad essi applicabile. I rendimenti finanziari in oggetto sono esclusi dalla ritenuta gravante sulla prestazione in quanto soggetti all'imposta di cui sopra.

Regime Fiscale della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)

La parte imponibile della "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino ad un massimo di 15.
Ai fini della determinazione del reddito imponibile, le somme erogate a titolo di "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" sono imputate, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.
Peraltro l'Aderente può decidere di non avvalersi della tassazione sostitutiva optando, in sede di dichiarazione dei redditi, per la tassazione ordinaria.

Per maggiori dettagli in merito al regime fiscale applicabile alle prestazioni si rimanda al **Documento sul regime fiscale.**

Società soggetta a direzione e coordinamento di CNP Assurances S.A. - Sede Legale: via Arbe, 49 - 20125 Milano - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Min. dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18240 del 28/07/1989 pubblicato sulla G.U. n. 186 del 10/08/1989 - Capitale sociale Euro 247.000.000,00 i.v. - Reg. delle Imprese di Milano, C. Fiscale e P. IVA 09269930153 - Iscr. all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00081 - Pec cnpvita_assicura@legalmail.it - www.gruppocnp.it